



# Comune di Taormina

Registro Delibere N. 381 del 09/12/2023

## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. DI TAORMINA. ATTO D'INDIRIZZO.**

L'anno **duemilaventitré** addì **nove** del mese di **dicembre** alle ore **18:50** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Cateno De Luca** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Giuseppe Bartorilla.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
CATENO DE LUCA	Sindaco	Si
GIUSEPPE STERRANTINO	Assessore	Si
ALESSANDRA CULLURA'	Assessore	Si
ANTONIO LO MONACO	Assessore	Si
MARIO QUATTROCCHI	Assessore	Si
JONATHAN SFERRA	Assessore	Si

**PRESENTI: 6**

**ASSENTI: 0**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,  
parere **FAVOREVOLE**

**Con voto unanime** preso ed espresso nei modi e forme di legge;

**DELIBERA**

**di approvare** integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

**DELIBERA**

**di dichiarare il presente atto "immediatamente esecutivo" ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.**



# Comune di Taormina

Città Metropolitana di Messina

**Deliberazione** della Giunta Comunale

**Area competente:** Area Amministrativa – Affari Generali

**Proponente:** Assessore alle Politiche Ambientali

**OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. DI TAORMINA. ATTO D'INDIRIZZO**

## L'ASSESSORE ALLE POLITICHE AMBIENTALI

### PREMESSO

**che** a seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione avvenuta in data 31/05/2023, sono state avviate con spirito collaborativo e leale, sin da subito, interlocuzioni con i responsabili locali della ditta Appaltatrice del Servizio di Raccolta Rifiuti, geom. Vincenzo Galanti e sig. Antonello D'Agostino al fine di cercare di meglio comprendere le ragioni di alcune criticità nel servizio *de quo*, riguardanti disfunzioni sull'intero territorio comunale che a titolo non esaustivo qui si elencano a) mancata pulizia delle spiagge, b) sporcizia diffusa nel Centro Storico e nelle frazioni, c) insufficienza dei cestini portarifiuti nel Centro Storico, d) mancato lavaggio delle vie cittadine, e) parziale consegna dei mastelli a tutte le utenze (domestiche e non);

**che** nonostante le rassicurazioni fornite dai responsabili locali più volte contattati, sono state ravvisate, nei giorni successivi, le medesime criticità del Servizio in oggetto, sia per evidenti constatazioni effettuate sui luoghi della Città, sia per le numerose lamentele pervenute dai cittadini e di queste l'Amministrazione nella sua interezza;

**che** in esito ai citati sopralluoghi, sono emerse le seguenti criticità:

1) In data 23 Agosto 2023 si è riscontrata ulteriormente la mancata effettuazione del lavaggio delle strade, come da Contratto previsto, sia nel comparto A che negli altri comparti (B e C).

In data 24.08.2023, il lavaggio delle strade, con modalità riscontrate non idonee (in quanto le strade interessate dall'intervento a fine attività si sono mostrate maggiormente sporche con evidenza di residui, macchie e terriccio diffuso), è stato effettuato, per il Comparto A, parzialmente solo sul Corso Umberto (da Porta Catania e Piazza IX Aprile), come riscontrato dalla Polizia Locale; nonostante tale evidenza, con nota prot n. 26210 di pari data, la ditta appaltatrice ha comunicato di "*aver eseguito l'attività di spazzamento meccanico e contestuale lavaggio delle strade nelle viabilità del territorio comunale di Taormina, ricadenti nel comparto A*", in palese solare discordanza (dichiarando pertanto il falso) con quanto accertato dagli Organi della Polizia Locale. Per il Comparto B la ditta appaltatrice ha comunicato in pari data, con nota prot. 26212, di aver svolto il lavaggio esclusivamente nella piazza XXV Aprile e nella Piazza Arcidiacono;

2) In data 23.08.2023, in via Guardiola Vecchia alle ore 5.30 del mattino, errata attività di raccolta dei rifiuti. Più specificatamente ritiro di sacchetti di rifiuti, con rilevanti componenti differenziabili quali plastica e vetro ad esempio, pertanto non correttamente conferiti dai vari utenti, nella giornata esclusivamente destinata alla raccolta del secco-indifferenziato, senza utilizzare i mastelli ad uopo previsti, da parte dagli operatori TEK.R.A. (che non ne apponevano i previsti bolli), come riscontrato dalla Polizia Locale; gli operatori TEK.R.A. sul punto sentiti informalmente dalla citata Polizia Locale, hanno dichiarato che eseguivano gli ordini impartiti dalla ditta;

3) Mancata attivazione del sistema *monistreet* per contrastare gli abbandoni (cfr. Rif. 8 Varianti Migliorative a pag. 137/140 dell'Offerta Migliorativa presente in Contratto) , avente come obiettivo

anche l'identificazione e la sanzione dei trasgressori, come contenuto nell'offerta migliorativa della gara, accertato alle ore 5:30 del giorno 23.08.2023. Tale anomalia comporta, l'impossibilità per l'ente locale di poter irrogare le prescritte sanzioni amministrative, attraverso gli organi preposti, con conseguenze negative anche in termini di percentuale di raccolta differenziata. Solo dopo tale attività del 23.08.2023, la Società Appaltatrice ha ritenuto di inoltrare all'Ente apposite segnalazioni inerenti l'errato conferimento di alcune utenze domestiche, tuttavia non idonee alla immediata identificazione del trasgressore in quanto generiche ed astratte; la citata attività, a far data dalla consegna del servizio, non risultava essere stata mai stata effettuata da parte della Ditta;

4) Grave criticità risultava dalla mancanza dei codici a barre (o numeri identificativi) sui vari mastelli costituenti il Kit (ad eccezione del secco residuo/indifferenziato). Ciò impedisce, per grave inadempienza contrattuale della ditta appaltatrice, fra l'altro, di identificare gli utenti trasgressori dell'Ordinanza Sindacale che disciplina il ciclo di Gestione della raccolta dei rifiuti;

Quanto sopra impedisce, peraltro, l'espletamento di quei servizi aggiuntivi, fra cui l'attuazione del servizio di tracciabilità e monitoraggio dei servizi di raccolta differenziata denominati *Pointer* di cui al Contratto d'Appalto (cfr. Rif. 3.3 a pagg. 66/140 dell'Offerta Migliorativa presente in Contratto), ad oggi mai attuato.

5) Mancata esibizione dell'elenco dei Kit consegnati, pari a circa 4.184 (in numero notevolmente inferiore alle utenze domestiche e non, presenti sul territorio comunale, stimabili in circa n. 8.000), per come riferito informalmente da un operatore TEK.R.A., sentito dalla Polizia Locale durante il sopralluogo del 23.08.23. Trattasi di una grave inadempienza della Società Appaltatrice, poiché non consente di poter ottenere il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata prevista contrattualmente, oltre al conseguenziale aumento dei costi di conferimento in discarica per l'ente, nonché l'impossibilità di individuare gli utenti trasgressori dell'Ordinanza Sindacale che disciplina il ciclo di Gestione della raccolta dei rifiuti;

6) Anomali conferimenti in discarica dei rifiuti indifferenziati, in numero pari a 4 a settimana, a fronte della previsione di n. 1-2 potenziali, rapportati al singolo giorno di raccolta indifferenziata per le utenze domestiche, per come accertato in atti.

Si riportano, di seguito, le quantità di conferimento di secco/indifferenziato, dell'ultimo triennio (Dati Comune):

anno 2018:	8.001,00	tonnellate
anno 2019:	3.048,00	tonnellate
anno 2020:	2.263,00	tonnellate
anno 2021:	2.626,00	tonnellate
anno 2022:	2.794,22	tonnellate

ed ancora le quantità e le relative percentuali di differenziato (RD) per i medesimi anni (Dati Regione Siciliana)

anno 2018:	2.487,00	tonnellate pari al 23,71%
anno 2019:	5.303,00	tonnellate pari al 63,50%
anno 2020:	3.868,00	tonnellate pari al 63,08%
anno 2021:	4.665,00	tonnellate pari al 63,83%
anno 2022:	5.924,00	tonnellate pari al 65,85%

Da quanto sopra, emerge un incremento delle tonnellate di conferimento del secco/indifferenziato, in netta controtendenza con l'aumento della percentuale di raccolta differenziata. Tale anomalia, può ricondursi, ad una scelta della TEK.R.A. di concentrare la raccolta differenziata, principalmente, sulle utenze non domestiche, con prevalenza nel centro storico di Taormina, tralasciando le utenze domestiche per le quali si è proceduto indistintamente a raccogliere le varie tipologie di rifiuti come indifferenziato, per come più volte accertato dalla polizia locale. Tale ultima circostanza è stata confermata dagli operatori della TEK.R.A., in occasione dell'accertamento del 23.08.2023 (vedi superiore punto 2 della presente.). Come già chiarito in premessa, detta scelta aziendale consente un notevole risparmio organizzativo in termini di mezzi e risorse umane, causando, di conseguenza, gravi danni all'ente per gli eccessivi costi sostenuti per conferimenti di indifferenziato in discarica, le cui quantità/costi continuano paradossalmente ad aumentare. Si evidenzia, inoltre, che tale unilaterale scelta aziendale della TEK.R.A. ha causato una consolidata abitudine, mai contestata secondo le procedure contrattuali dalla ditta

appaltatrice, degli utenti a non tener più conto dell'esposizione dei rifiuti secondo calendario ufficiale, avendo ormai la possibilità, consentita dalla stessa TEK.R.A, di esporre qualunque tipologia di rifiuto che è stato costantemente ritirato, senza alcuna contestazione da parte della stessa. Tale decisione è in evidente violazione degli obblighi contrattuali (vedi art. 2 CSA ed offerta tecnica allegata al contratto), con particolare riferimento all'impegno di raggiungere la percentuale di raccolta differenziata pari a 81,64 % entro i dodici mesi dall'avvio del servizio, per come previsto dal contratto.

Fra l'altro, da raffronti effettuati con comuni di entità demografica (confronto con le utenze domestiche) simile a Taormina (dato del Comune di S. Teresa di Riva), emerge una quantità media di conferimento in discarica indifferenziata di tali realtà, notevolmente inferiore a questo dato, ovvero pari a circa 1.000 tonnellate, con percentuali di differenziata, nelle medesima realtà, superiori al 70%;

7) Mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, per come imposto dal relativo Contratto di Servizio, la cui Offerta Tecnica prevede il raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata pari a 81,64 %, entro n. 12 mesi dall'avvio del servizio medesimo (cfr. Rif. 1 Organizzazione del Progetto a pag. 10/140 dell'Offerta Migliorativa presente in Contratto).

Si elencano qui di seguito i costi di conferimento a discarica complessivi degli ultimi 5 anni

anno 2018:	€ 1.171.057,48
anno 2019:	€ 950.479,28
anno 2020:	€ 708.690,70
anno 2021:	€ 907.621,13
anno 2022:	€ 1.667.685,19

Preme evidenziare l'incremento dei costi di conferimento in discarica del secco nell'ultimo triennio:

2020:	€ 286.642,54
2021:	€ 362.857,65
2022:	€ 934.862,50

Le contestazioni di cui ai punti n. 5), 6) e 7) della presente, hanno comportato un aumento dei costi a carico dell'Ente per conferimento in discarica, pari ad Euro 700.000,00 circa e conseguentemente, degli ingenti risparmi per la ditta appaltatrice in termini di costi di personale (per una evidente semplificazione delle attività lavorative), oltre alla mancata applicazione delle prescritte penali, alla luce del fatto che la medesima si è impegnata contrattualmente a mettere a disposizione ulteriore personale, in aggiunta al numero minimo obbligatorio dato dal Contratto d'Appalto, al fine di rendere il servizio a regola d'arte e raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal relativo contratto. Quanto sopra, non risulta essere stato ottemperato, con le conseguenze del caso;

8) Mancata coincidenza del dato di raccolta differenziata (anno 2021), pari al 63,83 % ricavato dal sistema ORSO Regione Siciliana, rispetto al dato ISPRA (Ministero dell'Ambiente) (ANNO 2021 ULTIMO DATO DISPONIBILE), pari al 47,55 %; tale ultimo dato promana dai conferimenti ufficiali effettuati, presso le piattaforme, dal Comune di Taormina. Nell'anno 2020 il dato ISPRA riporta una percentuale pari al 60,51 %, a fronte del dato regionale pari al 63,08 %.

9) Mancato inserimento nella relativa piattaforma dei dati per la raccolta differenziata, a far data dal 01.6.2023;

10) Mancata effettuazione del servizio di ritiro degli ingombranti (come da numerosi reclami pervenuti presso il Comando di Polizia Locale), a causa del mancato funzionamento dell'APP K-Tarip a tal uopo destinata dalla Ditta, per come previsto dal Contratto. Ciò comporta disservizi nei riguardi dell'utente finale con probabili abbandoni indiscriminati sul territorio comunale, con gravi conseguenze di natura ambientale;

11) Sono stati riscontrati dei Vasconi scarrabili siti in contrada S. Antonio, presso l'immobile di proprietà del CAS, concesso in affitto al Comune di Taormina, ove è situato un Centro di Trasferenza, la cui gestione è di fatto nella disponibilità della Società TEK.R.A. Srl. Effettuato il sopralluogo di cui sopra, è emerso che la citata area risultava non adeguatamente mantenuta con presenza di residui di materiale differenziato ed odori sgradevoli, facendo presumere lo stazionamento di rifiuti;

12) Mancata effettuazione del servizio di pulizia delle spiagge con il mezzo indicato nell'offerta migliorativa (trattore pulisci spiagge), che prevedeva l'effettuazione di "circa n. 182 interventi (26 settimane per 7 giorni), per un totale di 1092 ore. *"Inoltre la ditta avrebbe dovuto effettuare la pulizia della sabbia giornalmente, con l'impiego dell'attrezzatura pulisci spiaggia"*;

13) Mancata consegna dei cestini multiscomparto da spiaggia per la raccolta differenziata pari a n. 100;

14) Mancata consegna delle compostiere domestiche, pari a n. 500;

15) Espletamento improprio di funzioni amministrative di segreteria presso l'autoparco sito in c.da Zaccani nella frazione di Trappitello, da parte di una dipendente avente la qualifica di operatore ecologico. Ciò comporta oltre alla illegittima sottrazione di un operatore ecologico al servizio, il caricamento in tariffa di una unità di personale imputabili, piuttosto, ai costi generali dell'Azienda.

16) A seguito attività di controllo effettuata dalla Polizia Locale a carico della ditta TEKRA, ed in particolare in merito alla tipologia di mezzi in uso alla stessa sul territorio di Taormina, è emerso quanto segue: avendo formalmente acquisito il piano dei servizi giornalieri ed avendo successivamente riscontrato la presenza dei mezzi in servizio è emerso che su 30 veicoli in operatività: n. 18 risultavano a propulsione endotermica con motore alimentato a diesel euro 6 n. 1 benzina euro 4 n. 6 ibridi benzina +gpl n. 5 gpl.

In data 24.08.2023, a seguito di ulteriore attività di osservazione da parte della Polizia Locale, come da email pervenuta in pari data, a partire dalle ore 04.00 è stato accertato che i veicoli impiegati risultavano 32 dei quali:

n. 17 a gasolio euro 6

n. 1 a gasolio euro 2

n. 2 benzina euro 6

n. 1 benzina euro 4

n. 8 ibridi benzina +GPL

n. 2 GPL.

Quanto sopra contrasta con quanto indicato nel capitolato di servizi dall'Azienda poiché in sede di proposta migliorativa la ditta TEKRA dichiarava:

veicoli a trazione a metano n. 6

veicoli alimentazione bifuel n. 1

veicoli alimentazione diesel euro 6 n. 3

veicoli alimentazione elettrica n. 12

veicoli alimentazione ibrida n. 3

Inoltre la stessa società dichiarava l'84% dei veicoli a trazione ibrida metano o gpl.

La suddetta dichiarazione ha comportato un maggior punteggio in sede di valutazione dei requisiti, da parte della commissione di gara. A tal proposito, a conferma delle inadempienze contrattuali citate, la stessa società appaltatrice TEKRA, in data odierna, con nota prot. n. 26214 ha ufficialmente richiesto la deroga, all'istituendo divieto di transito nel corso Umberto per i veicoli a propulsione endotermica, di fatto confermando l'inadeguatezza del proprio parco mezzi.

Che a seguito di ulteriori verifiche, effettuate in contraddittorio con la Società appaltatrice, in data 02.10.2023, con atto prot n. 31859, è stata comminata alla Ditta appaltatrice una penale pari ad euro 4.889.659,32, riguardante le seguenti gravi inadempienze contrattuali: Mancata effettuazione delle campagne informative programmate, utilizzo di automezzi privi dei requisiti contrattuali, ecc...

Che questo ente, nell'espletamento della propria attività di controllo, ha rilevato ulteriori gravi inadempienze contrattuali;

Che sulla base di quanto rilevato, si ritiene che nel prossimo futuro si concretizzino le condizioni per una eventuale risoluzione in danno per gravi inadempimenti contrattuali della ditta appaltatrice;

**CONSIDERATO**, quindi, che occorre predisporre un cronoprogramma di attività e possibili opzioni, al fine di affidare ad altro soggetto, presumibilmente alla propria società partecipata (ASM), la gestione del servizio di cui in oggetto;

**DATO ATTO** del seguente cronoprogramma:

Cambio statuto in capo ad ASM con inserimento attività gestione ciclo rifiuti all'art. 2-Oggetto dell'azienda. 09.12.2023.

Per poter operare l'azienda ASM deve avere i mezzi e l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

Per quanto riguarda il parco mezzi le strade sono due:

- esercizio in *conto proprio*: necessario avere i mezzi di proprietà o in usufrutto; con l'elenco dei mezzi il Comune fa una semplice comunicazione alla Motorizzazione Civile di Messina che entro 30 giorni iscrive la ditta come trasportatore in conto proprio.  
TEMPISTICA: 30/90/120gg per acquisto/usufrutto dei mezzi + 30gg per attivazione alla Motorizzazione.
- esercizio in *conto terzi*: i mezzi si possono noleggiare ma la ditta deve acquistare una licenza in conto terzi (esiste mercato specifico con un importo di circa € 15.000); incaricare un Responsabile dell'attività di autotrasporto (professionista abilitato); iscriversi all'Albo trasportatori in conto terzi; i mezzi possono essere noleggiati da altra ditta in conto terzi.  
TEMPISTICA: 30gg per acquisto della licenza conto terzi + 30 gg per iscrizione Albo trasportatori + noleggio mezzi (attività che può andare in parallelo alle procedure di acquisto licenza)

Per operare la ditta deve essere iscritta all'Albo Gestori Ambientali. Per farlo deve assumere o incaricare un Responsabile Tecnico (professionista abilitato preso l'Albo Gestori Ambientali).

L'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali può essere:

- in *conto proprio*: con iscrizione semplificata. TEMPISTICA 30gg
- in conto terzi: procedura di iscrizione ordinaria. TEMPISTICA 60gg, si può attivare prima la semplificata (30gg) e poi procedere con quella ordinaria.

#### ACQUISTI DA FARE

- mezzi per servizi (acquisto o noleggio full service, in funzione della scelta operativa)
- divise operatori e DPI
- mastelli e carrellati
- affidamento consegna contenitori
- acquisizione software per consegna contenitori (credo già nella disponibilità del comune)
- attrezzature varie (scope, sacchi, ecc... per spazzamento)

La procedura più semplice è quella del *conto proprio*, sia per la Motorizzazione che per l'Albo Gestori Ambientali, ma richiede l'acquisto dei mezzi che ha una tempistica non quantificabile con precisione a cui devono aggiungersi quelli burocratici per rendere operativi i mezzi stessi (immatricolazione con ulteriori costi).

La procedura del *conto terzi* consente una maggiore velocità nel reperimento dei mezzi noleggiabili (invece dell'acquisto) con tempi relativamente brevi, ma ciò presuppone l'acquisto di una licenza in conto terzi e l'incarico di un Responsabile dell'attività di autotrasporto.

Affidamento transitorio, fino alla individuazione di un nuovo operatore economico, in regime di ordinanza ex art. 191 del D.lgs n. 152/2006, ad ASM, del servizio di cui trattasi, verosimilmente entro il 30.04.2023 ovvero, in via alternativa e residuale, ad altro operatore economico, il tutto nel pieno rispetto del codice degli appalti e della normativa sopra richiamata.

**RILEVATO**, inoltre, che oltre alla gestione in regime transitorio del servizio di cui trattasi, al fine di poter affidare in house providing, a regime, il servizio di raccolta, smaltimento ecc... dei rifiuti, occorre, che l'amministrazione aggiudicatrice, preventivamente, valuti gli affidamenti stessi, esprima adeguate motivazioni in merito alla loro convenienza economica, ai benefici da essi apportati alla collettività – “anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche” – ed in merito alle ragioni che hanno portato al mancato ricorso del mercato;

Considerato che l'obbligo motivazionale che si impone all'Ente refluisce, sul piano istruttorio, nella attribuzione alla stessa Amministrazione della scelta in ordine alle modalità più appropriate a percepire, in relazione alla concreta situazione di fatto, i dati necessari al fine di compiere, in maniera oggettiva, la predetta valutazione di "preferenza".

L'istruttoria – i cui esiti ricadono sulla individuazione del modello di affidamento più opportuno da adottare – non può arrestarsi all'analisi della sola convenienza economica. All'opposto, tra le ragioni giustificative del mancato ricorso al mercato devono annoverarsi altresì elementi di socialità, dovendo la stazione appaltante rendere conto dei maggiori benefici per la collettività della forma gestoria prescelta, operando un raffronto comparativo rispetto agli obiettivi che, diversamente, sarebbero stati perseguibili mediante l'outsourcing.

Pertanto, le valutazioni da esprimere (benefici per la collettività e fallimento del mercato) possono essere accorpate in un'unica motivazione che esponga in modo "ragionevole e plausibile le ragioni che, nel caso concreto, hanno condotto l'amministrazione a scegliere il modello in house rispetto alla esternalizzazione".

Sul versante della congruità economica dell'offerta promanante dall'organismo in house, quest'ultima impone all'ente affidante di chiarire all'interno della motivazione quantitativo-economica le concrete modalità di svolgimento del servizio, raffrontandole con le risultanze di esperienze pregresse in termini di efficienza ed efficacia. Il test di vantaggiosità della scelta a favore dell'affidamento in house, perché quest'ultimo possa dirsi "economicamente congruo" rispetto alle alternative forme gestionali abbisogna di una minima comparazione idonea a paragonare le performances dell'in house provider con quelle dell'impresa media del settore, gestita in modo efficiente.

La scelta strategica dell'affidamento in house, inoltre, necessita di venir "setacciata" anche sotto il profilo della c.d. "convenienza sociale".

**VISTO** l'art. 7, commi nn. 1,2 e 3 del D.lgs n. 36/2023, secondo cui:

*1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.*

*2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.*

*3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.*

**VISTO** l'art. 14 del D.lgs n. 201 del 23. 12.2022, che recita testualmente:

*1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*

*a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*

*b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*

*c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*

*d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.

**VISTO** l'art. 17 del D.lgs n. 201 del 23. 12.2022, che recita testualmente:

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. *L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.*

**VISTA** la L.R. n. 9/2010, ed in particolare l'art. 15 e s.m.i. ove, con riferimento alla Regione Siciliana, trova allocazione la disciplina dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

**RITENUTO**, quindi, di dover approvare apposito atto di indirizzo e relativo cronoprogramma di attività, inerenti il servizio di cui in oggetto;

#### **VISTI**

Il D.lgs n. 267/00;

Lo Statuto Comunale;

### **PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI**

Per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendere integralmente riportate e trascritte,

1) **Di approvare** apposito atto di indirizzo e cronoprogramma di attività come segue:

Cambio statuto ASM con inserimento attività gestione ciclo rifiuti all'art. 2-Oggetto dell'azienda. 09.12.2023.

Per poter operare l'azienda deve avere i mezzi e l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

Per quanto riguarda il parco mezzi le strade sono due:

- esercizio in *conto proprio*: necessario avere i mezzi di proprietà o in usufrutto; con l'elenco dei mezzi il Comune fa una semplice comunicazione alla Motorizzazione Civile di Messina che entro 30 giorni iscrive la ditta come trasportatore in conto proprio.  
TEMPISTICA: 30/90/120gg per acquisto/usufrutto dei mezzi + 30gg per attivazione alla Motorizzazione.
- esercizio in *conto terzi*: i mezzi si possono noleggiare ma la ditta deve acquistare una licenza in conto terzi (esiste mercato specifico con un importo di circa € 15.000); incaricare un Responsabile dell'attività di autotrasporto (professionista abilitato); iscriversi all'Albo trasportatori in conto terzi; i mezzi possono essere noleggiati da altra ditta in conto terzi.  
TEMPISTICA: 30gg per acquisto della licenza conto terzi + 30 gg per iscrizione Albo trasportatori + noleggio mezzi (attività che può andare in parallelo alle procedure di acquisto licenza).

Per operare la ditta deve essere iscritta all'Albo Gestori Ambientali. Per farlo deve assumere o incaricare un Responsabile Tecnico (professionista abilitato presso l'Albo Gestori Ambientali).

L'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali può essere:

- in *conto proprio*: con iscrizione semplificata. TEMPISTICA 30gg.
- in conto terzi: procedura di iscrizione ordinaria. TEMPISTICA 60gg, si può attivare prima la semplificata (30gg) e poi procedere con quella ordinaria.

#### **ACQUISTI DA FARE**

- mezzi per servizi (acquisto o noleggio full service, in funzione della scelta operativa)
- divise operatori e DPI.
- mastelli e carrellati.
- affidamento consegna contenitori.
- acquisizione software per consegna contenitori (credo già nella disponibilità del comune).
- attrezzature varie (scope, sacchi, ecc... per spazzamento).

La procedura più semplice è quella del *conto proprio*, sia per la Motorizzazione che per l'Albo Gestori Ambientali, ma richiede l'acquisto dei mezzi che ha una tempistica non quantificabile con precisione a cui devono aggiungersi quelli burocratici per rendere operativi i mezzi stessi (immatricolazione con ulteriori costi).

La procedura del *conto terzi* consente una maggiore velocità nel reperimento dei mezzi noleggiabili (invece dell'acquisto) con tempi relativamente brevi, ma ciò presuppone l'acquisto di una licenza in conto terzi e l'incarico di un Responsabile dell'attività di autotrasporto.

Affidamento transitorio, fino alla individuazione di un nuovo operatore economico, in regime di ordinanza ex art. 191 del D.lgs n. 152/2006, ad ASM, del servizio di cui trattasi, verosimilmente entro il 30.04.2023 ovvero, in via alternativa e residuale, ad altro operatore economico, il tutto nel pieno rispetto del codice degli appalti e della normativa sopra richiamata.

**2) Di avviare** ogni attività istruttoria giuridico amministrativa, di concerto con gli uffici della SRR MESSINA Area Metropolitana, finalizzata alla verifica delle condizioni essenziali per l'affidamento in house providing del SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. DI TAORMINA, da effettuarsi entro e non oltre il 31.12.2024.

**3) Di dare mandato** al Segretario Generale ed al Responsabile dell'Area Tecnica, ognuno per le rispettive competenze, di porre in esse ogni adempimento consequenziale.

**Il Responsabile del Procedimento**  
(Dott. Giuseppe Bartorilla)




**L'ASSESSORE ALLE POLITICHE AMBIENTALI**  
(Ing. Antonio Lo Monaco)

IL SINDACO  
Cateno De Luca



GLI ASSESSORI

Giuseppe Sterrantino




Alessandra Cullurà




Jonathan Sferra



Mario Quattrocchi



Antonio Lo Monaco



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giuseppe Bartorilla



Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
con il n. \_\_\_\_\_ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi ( art. 11 comma 1 ).

Il Segretario Comunale  
Giuseppe Bartorilla

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_**

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91 )

[ x ] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ( Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91 )

Dalla Residenza municipale, il

09/11/2023

Il Segretario Comunale  
Giuseppe Bartorilla

